

Codice A1709B

D.D. 26 ottobre 2018, n. 1082

L.r. 5/2018. L.r. 5/2012. Riparto del fondo agli ATC/CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole disponibile sul fondo ARPEA e autorizzazione ad ARPEA alla liquidazione.

Visto l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

vista la l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" che all'art. 28, comma 7 prevede che " Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purchè non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.";

visto l'art. 40, c. 8, lett. b), della legge regionale 5/2012 che prevede l'istituzione di un capitolo di spesa relativo al "fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992";

vista la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (art. 55 l.r. 70/96);

vista la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 "Art. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni";

vista la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 "Riparto dei fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile";

visto l'articolo 11, comma 12 della legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha modificato l'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la D.G.R. n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

vista la D.G.R. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 che stabilisce che, in continuità con quanto applicato in attuazione alla D.G.R. 115 - 6742 del 3 agosto 2007, il contributo a favore degli ATC/CA per il risarcimento dei danni in agricoltura da fauna selvatica subiti fino al 31 dicembre

2018, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% del danno complessivamente rendicontato;

preso atto dell'impegno n. 299/2018 di euro 500.000,00 assunto con la D.D. n. 475 del 25 maggio 2017, dei quali dopo il riparto con D.D. n. 898 del 8 agosto 2018 residuano euro 410.474,43 e dell'impegno n. 1814/2018 di euro 500.000,00 assunto con D.D. n. 1328 del 19 dicembre 2017;

vista la D.D. n. 898 del 8 agosto 2018 con la quale è stato stabilito di "*rimandare ad un successivo provvedimento al riparto tra gli ATC e i CA dell'importo pari ad euro 410.474,43*";

vista la D.D. n. 1328 del 19 dicembre 2017 con la quale è stato stabilito di procedere successivamente al riparto dell'importo impegnato di euro 500.000,00 tra i beneficiari individuati dall'art. 40 della l.r. 5/2012 e s.m.i.;

vista la D.D. n. 872 del 2 agosto 2018 con la quale tra l'altro si rimandava a un successivo provvedimento il riparto della somma di euro 123.022,87 all'ATC TO2;

dato atto che alla data attuale l'ATC TO2 non ha fornito documentazione per procedere al suddetto riparto e pertanto quota parte, pari ad euro 8.643,14, dell'importo destinato con la citata D.D. 872/2018 può essere utilizzato agli scopi del presente provvedimento;

rilevato che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata, a titolo di saldo per l'anno 2016 l'importo destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica da liquidare a favore degli ATC e CA, ammonta ad euro 919.117,57, come riportato nell'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

valutato di ripartire la somma di euro 919.117,57 come sopra descritta, a titolo di saldo per l'anno 2016, limitatamente per quegli ATC ed i CA che hanno provveduto a ottemperare a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e n. 128-9452 del 1 agosto 2008;

tenuto conto delle compensazioni come indicate nella tabella allegata alla dd. n. 487 del 30 maggio 2017 e riservandosi di compensare, qualora necessario, in aumento o in diminuzione nei prossimi provvedimenti di riparto, tra quanto è stato effettivamente liquidato agli aventi diritto e quanto rendicontato per l'annualità 2015;

considerato che, solo dopo che i restanti ATC e CA, avranno ottemperato a quanto previsto dalle D.D.G.G.R.R. n. 114 - 6741 del 3 agosto 2007, n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 e 128 - 9452 del 1 agosto 2008, con successivo provvedimento si procederà al relativo riparto a favore dei suddetti enti;

considerato che si rimanda a un successivo provvedimento il riparto all'ATC TO2 della somma di euro 114.379,79 ottenuta dalla differenza tra euro 123.022,87 da D.D. n. 872 del 2 agosto 2018 e quanto utilizzato per riparto con la presente determina pari ad euro 8.643,14;

ritenuto opportuno autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e dei CA delle somme risultanti dalla lista n. 96 inclusa nella procedura SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 919.117,57;

confermato che nel ripartire gli importi sopra indicati sono state osservate le modalità e i criteri per il riparto individuati negli atti citati nel presente provvedimento;

vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999;

vista la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l'incarico per l'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 16/2002 – Disposizioni per il rinnovo;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 633 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 7 settembre 2018 (D.D. 943) e che a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 11 settembre 2018;

dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "fondo caccia" al quale afferiscono i fondi necessari per la liquidazione delle risorse relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di cui all'articolo 40, l.r. 5/2012 ;

ritenuto opportuno autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e dei CA delle somme risultanti dalla lista n. 96 inclusa nelle procedure SIGOP e comportante una spesa di euro complessiva di euro 919.117,57;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsti dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 21 - 6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

dato atto, ai sensi dell'art. 8 legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 21 - 6908 del 25 maggio 2018;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la l.r. 5/2012 "Legge finanziaria 2012" ed in particolare l'art. 40, comma 8, lett. b);

vista la l.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria;

visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020";

vista la DGR n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020" Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

determina

per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata:

- di procedere, ai sensi della D.G.R. 37 - 7298 del 30 luglio 2018 , al riparto dell'importo pari ad euro 919.117,57, a titolo di saldo per l'anno 2016, limitatamente per quegli ATC ed i CA che hanno provveduto a ottemperare a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e n. 128-9452 del 1 agosto 2008 producendo inoltre la documentazione relativa, conservata agli atti del Settore;

- di rimandare, solo dopo che i restanti ATC e CA avranno ottemperato a quanto previsto dalle D.D.G.G.R.R. n. 114 - 6741 del 3 agosto 2007, n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 e 128 - 9452 del 1 agosto 2008 a un successivo provvedimento il relativo riparto a favore dei suddetti enti;

- rimandare a un successivo provvedimento il riparto all'ATC TO2 della somma di euro 114.379,79 ottenuta dalla differenza tra euro 123.022,87 da D.D. n. 872 del 2 agosto 2018 e quanto utilizzato per il riparto con la presente determina pari ad euro 8.643,14;

- di autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e CA delle somme risultanti dalla lista n. 96 inclusa nelle procedure SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 919.117,57.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente del Settore
Dr. Paolo Cumino

Il funzionario istruttore
Silvana Cane